



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015 n. 203, recante le norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone;

Vista la legge 11 novembre 2014 n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133;

Considerato che l’art. 31 bis, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevede che *“I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, ..., relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

Considerato che il comma 2 del predetto art. 31 bis stabilisce che *“Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e’ scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneita’ ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali”* e che il successivo comma 3 prevede che della suddetta proroga possono beneficiare anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga, è scaduta da non oltre due anni;

Visto il decreto dirigenziale 25 novembre 2014 n. 417 che stabilisce le procedure per la concessione della proroga di un anno, ai sensi del citato art. 31 bis del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone;

Vista la legge 22 gennaio 2016 n. 9 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 2015 n. 185;

Considerato che l'art. 10, comma 2 bis, del decreto legge 25 novembre 2015 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9 stabilisce che «*Al comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" »;*

Ravvisata la necessità di disciplinare, ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, del decreto legge 25 novembre 2015 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9, il prolungamento della proroga da uno a due anni di cui al comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Decreta

Art. 1

Gli impianti a fune che, per effetto dell'art. 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, hanno beneficiato della proroga del termine di scadenza della vita tecnica per un periodo di un anno, possono godere dei benefici della medesima per un limite massimo di due anni, a decorrere dalla data del primo rilascio della proroga stessa.

Art. 2

Per usufruire dei benefici di cui all'art.1, l'Esercente deve presentare una domanda all'Ufficio Trasporti Impianti Fissi territorialmente competente ed all'Ente Territoriale titolato al rilascio dell'autorizzazione.

L'Ufficio Trasporti Impianti Fissi territorialmente competente rilascia il nulla osta o l'autorizzazione al prolungamento della proroga fino al limite massimo di due anni.

L'impianto oggetto di prolungamento di proroga deve essere sottoposto a tutti gli interventi e controlli previsti dal paragrafo 2.2 del decreto ministeriale 1 dicembre 2015 n.203, tenendo conto dei controlli e degli interventi già effettuati per l'ottenimento del primo anno di proroga ai sensi dell'art. 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il Direttore dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio, pone in essere ogni misura per accertare che le condizioni degli impianti tecnologici e delle opere civili siano tali da garantire la prosecuzione dell'esercizio in sicurezza.

Concluse tutte le attività di cui sopra, il Direttore dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio, trasmette all'Ufficio Trasporti Impianti Fissi territorialmente competente una dettagliata e completa relazione sugli impianti e sull'esito dei controlli, nonché sull'espletamento delle verifiche e prove annuali, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio.

A seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata di cui al comma precedente ed effettuate con esito positivo le verifiche e prove funzionali sull'impianto, l'Ufficio Trasporti Impianti Fissi territorialmente competente potrà rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione al prolungamento del beneficio di proroga di cui al precedente art.1.

Ovviamente le verifiche sulle funi seguono lo scadenziario previsto secondo le specifiche disposizioni per quanto riguarda la loro durata in servizio, i relativi controlli periodici ed i prescritti scorrimenti ove previsti.

Il Direttore Generale
(Ing. Virginio Di Giambattista)